



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 267/2014/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano	GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano	BALDI	Referendario

nelle camere di consiglio del 28 ottobre e 11 novembre 2014;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di **Lequio Berria (CN)** con nota pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, in data 18 giugno 2014, prot. n. 6648, in materia di

emolumenti del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, sospeso con la camera di consiglio del 23 settembre 2014;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2014;

Visto l'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato questa Sezione di controllo per l'odierna seduta;

Udito il relatore Primo Referendario Alessandra Olessina;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Lequio Berria (CN), premesso che la popolazione del Comune è inferiore ai mille abitanti e che nell'anno 2014 il Comune ha eletto i nuovi amministratori comunali, e richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 135 e 136, della L. 7 aprile 2014, n. 56 e di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. nella L. 14 settembre 2011, n. 148, ha formulato i seguenti quesiti: **1)** se, in base al comma 18 dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, ai consiglieri è ancora dovuto il gettone di presenza; **2)** se, operando il calcolo dell'invarianza della spesa in base alla situazione precedente alla L. n. 56/2014, cioè in base alla situazione vigente il testo originario del comma 17 dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011 (che prevedeva zero assessori per i Comuni sotto i mille abitanti), i due neo-assessori non dovranno percepire nulla, oppure l'invarianza della spesa dell'organo giuntale può essere intesa complessivamente e cioè il totale della spesa di indennità del Sindaco più quella dei due neo assessori non deve superare la precedente spesa sostenuta dal bilancio comunale complessivamente per Sindaco più quattro assessori; **3)** se, posto che la precedente spesa sostenuta nel bilancio comunale di Lequio Berria era inferiore rispetto all'importo base del D.M. n. 119/2000 (per espressa ed autonoma decisione dell'organo esecutivo), è possibile oggi partire dall'importo base delle indennità come da D.M. n. 119/2000, decurtato del dieci per cento, secondo quanto previsto dal comma 54 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2006; **4)** quale importo occorre considerare per la spesa massima per i viaggi o le missioni da non superare per garantire l'invarianza della spesa.

Nella camera di consiglio del 23 settembre 2014, questa Sezione, dopo aver rilevato la presenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione alla richiesta) che sotto quello oggettivo (quesito rientrante nella materia della contabilità pubblica) ha sospeso l'esame del quesito per pendenza di richiesta di parere formulata da altro Ente su analoga fattispecie già deferita alla Sezione delle Autonomie ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, conv. nella L. n. 213/2012.

Con deliberazione n. 24/2014 la Sezione delle Autonomie si è pronunciata sulla questione rimessale.

Considerato in

DIRITTO

La richiesta di parere in esame attiene ad alcuni profili interpretativi ed applicativi della disciplina normativa vincolistica in materia di emolumenti spettanti agli amministratori comunali, materia su cui questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi. In particolare, si richiamano le recenti delibere nn. 198/2014, 200/2014, 201/2014, che, oltre ad affrontare specifiche problematiche, forniscono anche un generale quadro riassuntivo dell'evoluzione della disciplina in materia.

1) Il primo quesito sollevato dal Comune di Lequio Berria riguarda la previsione dell'art. 16, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (*"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*), conv. nella L. 14 settembre 2011, n. 148, che, nel testo attualmente vigente, così dispone: *"A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

La data indicata nel comma 9 nel testo originario era quella del 13 agosto 2012¹, poi prorogata di nove mesi per disposto del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. nella L. 24 febbraio 2012, n. 14. Con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 135 il testo del comma 9

¹ Il testo originario del comma 9 dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011 era il seguente: *"A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitano mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettano in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione."*

venne modificato e venne espunta la previsione contenente la data². Infine, la L. 7 aprile 2014, n. 56 ha abrogato tutto il comma 9.

Quindi, il comma 18 dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011, attualmente contiene un'indicazione temporale (il *dies a quo* di vigenza della disposizione in esso contenuta) determinato *per relationem*, facendo riferimento al comma 9 abrogato.

Pertanto, deve ritenersi che l'intera previsione del medesimo comma 18 - relativa alla non applicazione, per i Comuni fino a mille abitanti, degli articoli 82 e 80 TUEL - non sia in vigore.

Alla medesima soluzione interpretativa porta, a parere della Sezione, anche un'analisi logico-sistematica della normativa.

Infatti, è opportuno evidenziare che la disposizione del comma 18 dell'art. 16 in esame, che prevede l'abolizione dei trattamenti economici dei consiglieri nei Comuni di più ridotte dimensioni, fu originariamente introdotta in collegamento con l'originaria previsione testuale del comma 9 del medesimo art. 16, in materia di costituzione delle Unioni di Comuni.

Il comma 18 era altresì funzionalmente legato anche al comma 11³ (che originariamente era il comma 15).

In sostanza, l'abolizione del gettone di presenza si inseriva in un contesto di riduzione dei costi della politica nei Comuni di minori dimensioni e di razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, non potendosi ipotizzare un obbligo normativamente previsto, di gestione associata di tutte le funzioni senza che, contestualmente, si sancisse l'abolizione o la riduzione di parte degli organi comunali, ovvero l'abolizione dei trattamenti economici dei consiglieri dei Comuni di più ridotte dimensioni (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Calabria, deliberaz. n. 170/2012). Quindi, il principio di fondo era che, se le indennità erano riconosciute ai componenti dell'organo politico-amministrativo dell'Unione, non potevano spettare anche agli amministratori dei singoli Comuni facenti parte delle Unioni.

² Comma 9 così sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 95/2012, conv. nella L. n. 135/2012: "La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente."

³ Comma 11 come risultante dal D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012: "Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

La disciplina delle Unioni di Comuni come prevista nel D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011 è stata oggetto di successive modifiche legislative, tra le quali, da ultimo, quella operata dalla L. n. 56/2014, che ha abrogato, appunto, il comma 9 dell'art. 16, mentre ha mantenuto il comma 18. Inoltre, l'art 1, comma 108, della L. n. 56/2014 ora prevede che tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.

Conseguentemente deve ritenersi che, nell'ottica della nuova disciplina normativa, la previsione dell'esclusione dalle indennità contenuta nel comma 18 in esame abbia perduto la sua *ratio* originaria, che era, appunto, collegata - come si è sopra evidenziato - alle indennità delle cariche delle Unioni di Comuni.

2) Il successivo quesito posto dal Comune di Lequio Berria concerne la corretta interpretazione del disposto del comma 136, dell'art. 1, della L. 7 aprile 2014, n. 56 (*"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*), che così statuisce: *"I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico".*

Com'è evidente la disposizione deve essere letta alla luce del precedente comma 135, in base al quale *"All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»; b) le lettere c) e d) sono abrogate".

Si ricorda che il D.L. n. 138/2011, all'art. 16, comma 17 nel testo originario non prevedeva nessun assessore per i Comuni al di sotto dei mille abitanti.

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate prevede, ad invarianza di spesa, l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti e, in particolare, nei Comuni fino a 3.000 abitanti – nei quali rientra il Comune di Lequio Berria - il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al Sindaco, è elevato a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i Comuni interessati provvedono, prima di applicarla, a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Il quesito sollevato nella richiesta di parere in esame riguarda, in particolare, le modalità attraverso le quali deve essere assicurata tale "invarianza della spesa" relativa agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, a fronte della rideterminazione del numero degli assessori e dei consiglieri sopra indicata.

Si ricorda preliminarmente che la materia in esame è stata oggetto di una circolare interpretativa del Ministero dell'Interno, prot. n. 6508 del 24 aprile 2014, di delibere di altre Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Puglia n. 112/2014 e Sez. Lombardia n. 265/2014), nonché, seppur incidentalmente, della deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 24/2014, indicata nella presente delibera nella parte in fatto.

Occorre, innanzi tutto, evidenziare la *ratio* della nuova disciplina, data dall'esigenza di non incrementare la spesa pubblica. Questa considerazione trova conferma nella pronuncia della Sezione Autonomie n. 24/2014 sopra citata, ove si richiama l'attenzione sul fatto che la disposizione in esame appare, invero, significativa di un'evoluzione normativa e di una tendenza univoca della legislazione volta all'effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza, ai fini di un generale contenimento della spesa pubblica.

In quest'ottica, deve ritenersi, a parere della Sezione, che il limite dell'invarianza della spesa sia unico (quindi che non vi siano limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o per il rimborso delle spese di viaggio), debba riguardare

complessivamente l'Ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'Ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee (cfr., in tal senso, deliberaz. di questa Sez. n. 198/2014, oltre a deliberaz. Sez. Puglia n. 112/2014 e Sez. Lombardia n. 265/2014).

Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. la spesa storica per le spese di viaggio; la misura massima spettante ai sensi dell'art. 82 TUEL per indennità di funzione e gettoni di presenza).

Essendo individuato un limite unico, l'Ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre.

Al fine di determinare il limite unico di spesa in base al quale determinare l'invarianza, appare pienamente condivisibile l'interpretazione proposta nella circolare del Ministero dell'Interno, sopra richiamata, che lega tale verifica al numero di amministratori indicati dal D.L. n. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della L. n. 56/2014. Deve ritenersi, infatti, che il legislatore, nel momento in cui, affermando il principio della invarianza della spesa, si riferisce alla "legislazione vigente", intenda assumere come parametro la spesa che deriva dall'applicazione della normativa in essere al momento dell'applicazione della L. n. 56/2014 (quindi il D.L. n. 138/2011) e non la spesa in essere al momento dell'elezione degli amministratori uscenti. Tale soluzione risulta apprezzabile sia per ragioni di uniformità e, quindi, senza che abbia rilevanza la durata del mandato degli amministratori uscenti, sia in quanto una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale effetto, almeno potenziale, di incrementare la spesa, dal momento che, generalmente, i Consigli e le Giunte uscenti di Comuni con meno di 10.000 abitanti hanno un numero di consiglieri e di assessori maggiore di quello stabilito dal D.L. n. 138/2011 e, quindi, ciò comporta per gli Enti una spesa tendenzialmente maggiore rispetto a quanto stabilito prima dal D.L. n. 138/2011 e poi dalla L. n. 56/2014 (cfr., in tal senso, anche deliberazioni Sez. controllo Puglia n. 112/2014 e Sez. controllo Lombardia n. 265/2014).

In sostanza, per individuare il limite d'invarianza della spesa l'Ente in esame dovrà suddividere la spesa sostenuta in bilancio in relazione agli amministratori uscenti per il numero di costoro, in modo da ottenere la spesa sostenuta *pro capite*; moltiplicare questa spesa *pro capite* per il numero di amministratori originariamente previsti dall'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011,

conv. nella L. n. 148/2011: la somma così ottenuta costituisce il limite unico (d'invarianza della spesa), entro il quale dovrà essere mantenuta la spesa collegata alla nuova composizione degli organi politico-amministrativi come prevista dalla L. n. 56/2014.

3) Per quanto riguarda l'ulteriore quesito posto dal Comune di Lequio Berria riguardante la possibilità di partire oggi dall'importo base delle indennità come previsto dal D.M. n. 119/2000, decurtato del 10 per cento secondo la previsione dell'art. 1, comma 54, della Legge finanziaria 2006, anche se la precedente spesa sostenuta nel bilancio comunale era inferiore rispetto all'importo base del D.M. n. 119/2000 per espressa ed autonoma decisione dell'organo esecutivo, la Sezione ritiene che la risposta debba essere negativa.

Come noto, infatti, l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, dell'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30 settembre 2005 e dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 112/2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data (cfr., in tal senso, Corte dei conti, SS.RR. n. 1/2012). Le Sezioni riunite testè citate hanno evidenziato come *"all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54*

legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito." (cfr., in senso conforme a tale pronuncia, anche deliberaz. di questa Sez. n. 200/2014, dove viene precisato, altresì, che la previsione di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010 ha escluso i Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti dalle riduzioni previste dalla stessa disposizione che saranno operative con l'adozione del decreto ministeriale senza peraltro disporre alcuna esclusione quanto alle riduzioni già stabilite dalla previgente normativa quale quella recata dal citato art. 1, co. 54, della L. n. 266/2005).

4) L'ultimo quesito posto dal Comune di Lequio Berria attiene all'individuazione dell'importo che occorre considerare per la spesa massima per i viaggi o le missioni da non superare per garantire l'invarianza della spesa.

Sulla disciplina dei viaggi e delle missioni e su alcuni relativi aspetti problematici, la Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi (cfr. deliberaz. n. 390/2013).

Per quanto qui d'interesse si osserva che la novella legislativa di cui all'art. 19, comma 1, lett. d), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. nella L. 23 giugno 2014, n. 89, ha aggiunto la seguente previsione al comma 136 sopra esaminato: *"ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"*.

Alla luce di questa (successivamente intervenuta) specificazione normativa e della circostanza che, salvo la sopra richiamata esclusione, il legislatore ha agganciato l'obbligo di invarianza della spesa agli oneri, nessuno escluso, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del TUEL, non può che concludersi per la computabilità di tutte le spese relative ai rimanenti oneri considerati nella *sedes* normativa ora richiamata, indipendentemente dalla natura variabile o standard delle

stesse, incluse, quindi, anche le spese per viaggi o le missioni. Tale interpretazione "letterale" della disposizione in questione risulta coerente con un'interpretazione teleologica della stessa, che non può non tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e di controllo della spesa pubblica.

Per quanto riguarda la determinazione del *quantum* massimo rispetto al quale assicurare "l'invarianza di spesa", in assenza di precise indicazioni normative e considerata la natura variabile della spesa per viaggi e missioni, si ritiene che possa essere utilizzato il criterio della spesa storica; d'altro canto, già con riferimento ad altre tipologie di spesa variabile, il legislatore ha indicato limiti di contenimento secondo il criterio della spesa storica (cfr., a titolo esemplificativo, le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, art. 6 e art. 9, comma 28).

Più precisamente, appare condivisibile (cfr. Sez. controllo Puglia n. 112/2014 e Sez. controllo Lombardia n. 265/2014) il parametro dato dalla spesa relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della L. n. 56/2014; infatti, in mancanza di espresse indicazioni legislative, tale soluzione appare preferibile, in considerazione del principio di annualità del bilancio ex art. 162 del TUEL.

In conclusione, si ritiene di poter dare ai quesiti posti dal Comune di Lequio Berria le seguenti risposte: **1)** deve ritenersi che l'intera previsione del medesimo comma 18 - relativa alla non applicazione, per i Comuni fino a mille abitanti, degli articoli 82 e 80 TUEL - non sia in vigore; **2)** il concetto di invarianza di spesa deve essere inteso complessivamente come limite unico che non deve superare la precedente spesa sostenuta dal bilancio comunale riferibile al numero di amministratori previsti dal D.L. n. 138/2011; **3)** se la precedente spesa sostenuta nel bilancio comunale di Lequio Berria era inferiore rispetto all'importo base del D.M. n. 119/2000, non è possibile oggi partire dall'importo base delle indennità come da D.M. n. 119/2000, decurtato del dieci per cento secondo quanto previsto dal comma 54 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2006; **4)** per la spesa massima per i viaggi o le missioni da non superare per garantire l'invarianza della spesa l'importo che occorre considerare è la spesa storica sostenuta nell'esercizio precedente a quello in cui sono avvenute le elezioni dei nuovi amministratori.

P.Q.M.

nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nelle camere di consiglio del 28 ottobre e 11 novembre 2014.

IL RELATORE

F.to (Dott.ssa Alessandra OLESSINA)

IL PRESIDENTE F.F.

F.to (Dott. Mario PISCHEDDA)

Depositata in Segreteria il **26/11/2014**

Il Funzionario preposto

F.to (Dott. Federico SOLA)